

Oggetto

Ricorso per inadempimento — Omessa adozione e/o comunicazione, entro i termini previsti, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195, pag. 15).

Dispositivo

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 —
Commissione / Irlanda**

(causa C-431/10)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/85/CE — Diritto d'asilo —
Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato —
Norme minime — Omessa trasposizione completa entro il termine impartito»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 2005/85) (v. punti 10-15)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

Dispositivo

- 1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 di tale direttiva.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 —
Obreja / Ministerul Economiei și Finanțelor e Direcția
Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș e Ministerul
Economiei și Finanțelor e a. / Darmi**

(Cause riunite C-136/10 e C-178/10)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»